

Polizza Superbonus 110%: la responsabilità di scegliere, secondo norma, a chi trasferire la massima parte possibile del rischio.

InArSind Bergamo, nel mese di novembre 2020, ha promosso un'iniziativa a scopo informativo in materia di Superbonus 110%, rivolta alla salvaguardia della categoria tecnica.

Argomento centrale: polizze superbonus 110% per il tecnico asseveratore.

Come ormai è noto, il Decreto 34/2020, pensato nell'ottica di rilancio del settore edilizio, offre ai professionisti nuove straordinarie opportunità di cui, al contempo, sono da considerare anche le derivanti considerevoli responsabilità che rischiano di trasformare queste opportunità in un percorso ad ostacoli.

Ad oggi non tutto è ancora chiaro, anzi i dubbi interpretativi su diverse tematiche sono ancora molti; la pericolosità per il tecnico asseveratore sta nella centralità dell'asseverazione stessa rispetto al godimento del beneficio fiscale che, a fronte di errori rilevati, potrebbe far perdere totalmente il beneficio del 110%.

Da qui il notevole interesse manifestato dal settore tecnico, così anche dai partecipanti al seminario, rispetto alla tutela assicurativa, non solo in quanto obbligatoria ai sensi dello stesso decreto.

Sebbene inizialmente, all'emanazione del decreto 34/2020, si supponesse che il solo adeguamento del massimale della propria polizza RC professionale potesse essere sufficiente a considerarla adeguata, con il successivo decreto "asseverazioni" viene sottolineata la necessità di stipula di un'apposita polizza al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata in caso di decadenza del beneficio.

Tale polizza "apposita" è necessaria solo per i tecnici abilitati che firmino asseverazioni o attestazioni in cui dichiarino di avere stipulato una polizza esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 art.119 del D.L. 34/2020; per tutte le altre attività professionali (e per tutti gli altri bonus fiscali ancora in vigore) continua ad operare la polizza RC professionale "base" (obbligatoria ai sensi della L. 148/2011 e D.P.R. 137/2012).

Le polizze attualmente immesse sul mercato hanno le caratteristiche più disparate, così come numerose sono le responsabilità poste in carico al professionista.

Per questo, durante il seminario si è cercato di dare informazioni precise in modo che ognuno possa valutare tutte quelle caratteristiche che incidono principalmente sulla validità di una polizza che garantisca la copertura in caso di richiesta di risarcimento per decadenza del beneficio.

In effetti, anche la polizza “apposita” richiesta dal decreto 34/2020 è, di fatto, una polizza di Responsabilità Civile, così come quella che i tecnici sono ormai “abituati” ad avere per obbligo normativo.

Pertanto, dovrebbe seguire le stesse buone “regole” di base facendo attenzione ad alcuni principali aspetti e garanzie:

- **All Risk**: la polizza deve coprire tutte le attività professionali per i quali l'assicurato è abilitato, oltre a quelle compatibili e/o connesse;
- le uniche **esclusioni** di polizza dovrebbero essere quelle previste per legge (ad esempio non possono mai essere assicurate le sanzioni direttamente inflitte all'assicurato) o fattispecie che tutte le compagnie non assicurano (per gli incarichi gratuiti non è prevista copertura assicurativa);
- devono essere coperti **tutti i tipi di danni**: materiali, personali e, soprattutto, patrimoniali (che sono in genere i più frequenti e ingenti); ricordiamoci che la perdita del beneficio fiscale è un danno patrimoniale!
- **unico massimale** di copertura, pari o superiore all'importo asseverato ai fini del beneficio fiscale (con un minimo di € 500.000), senza sottolimiti (limiti inferiori di copertura); sono molte le polizze RC professionali che contengono al loro interno una serie di casistiche con sottolimiti di copertura a seconda della garanzia prestata quindi, di fatto, l'assicurato sceglie (e paga) per un massimale “principale” ritenendolo adeguato alla sua professione per poi ritrovarsi, agli effetti pratici, con un massimale nettamente inferiore applicato ad una particolare casistica (si trovano riduzioni del massimale fino al 20% della copertura);
- **responsabilità solidale inclusa**: garanzia essenziale nel caso in cui l'assicurato debba risarcire in solido anche la percentuale di risarcimento a carico di altro soggetto divenuto “insolvente”;

- **durata** della polizza; annuale per la RC base, diventa “a scadenza” per le polizze Superbonus 110, pertanto è necessario verificare che la durata della polizza sia estesa fino a fine lavori (ad esempio se la polizza avesse durata di un anno ed i lavori dovessero protrarsi oltre, sarebbe necessario rinnovarla con il conseguente pagamento di un ulteriore premio di polizza);
- **retroattività** (periodo di copertura della polizza anteriore alla stipula) adeguata alla propria casistica: nella RC base dovrebbe coprire tutta l’attività professionale esercitata (di base dovrebbe essere proposta una retroattività illimitata) mentre per il superbonus 110% dall’inizio dei lavori se questi sono iniziati prima della stipula;
- **postuma** (periodo di copertura oltre la scadenza della polizza) con premi e modalità di attivazione già definiti nel testo di polizza; mentre per la RC base la postuma viene attivata a cessazione dell’attività professionale e su richiesta dell’assicurato (o degli eredi), è bene che per la polizza “superbonus 110” la postuma prevista sia decennale (onde rimanere in copertura per tutto il periodo dei possibili controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle asseverazioni riguardanti il superbonus 110%) e attivabile automaticamente alla sottoscrizione della polizza stessa, questo evita di doverne ricordare l’attivazione prima della scadenza della polizza stessa e fa sì che sia indipendente dall’andamento assicurativo della polizza (molte polizze prevedono *la valutazione dell’andamento tecnico assicurativo contrattuale* prima della concessione della postuma);
- **franchigie e scoperti** (quota che rimane a carico dell’assicurato, per ogni sinistro): una buona polizza non prevede mai scoperti percentuali ma solo una franchigia fissa, possibilmente bassa;

In materia di superbonus 110 è necessario, inoltre, destreggiarsi tra polizze **singol-project** e polizze **cumulative**; la scelta è effettuata in base al tipo di asseverazione in copertura (è interpretazione prevalente che le cumulative siano utilizzabili per l’Ecobonus ma non per il Sismabonus) e al massimale richiesto, che incide significativamente sulla determinazione del premio di polizza.

Non dimentichiamo, inoltre, che le responsabilità previste dal decreto 34/2020 non si limitano alla fattispecie civile bensì si può incorrere in **responsabilità disciplinari** (in caso di dichiarazioni non veritiere è prevista la segnalazione all’ordine di appartenenza), **responsabilità amministrative** (sono previste sanzioni amministrative da € 2.000 a € 15.000 per ogni attestazione/asseverazione infedele resa) e **responsabilità penali**.

Durante il seminario, quindi, si è sottolineata l'importanza della **polizza di tutela legale** che, sebbene non sia obbligo di legge, considerando le sanzioni previste in caso di dichiarazioni erranee e le elencate responsabilità in carico al professionista asseveratore, non è certamente da sottovalutare (come del resto non lo è anche nel normale svolgimento dell'attività professionale) anzi, da prevedere almeno per opposizione alle sanzioni e a procedimenti disciplinari.

In sostanza, il seminario ha avuto come finalità quella di fornire una carrellata di informazioni basilari alla guida del professionista tecnico nella scelta della miglior protezione che si potrebbe riassumere nella triade assicurativa: polizza RC base + polizza Stand Alone + polizza di Tutela Legale.

In ultimo, cosciente della complessità della materia, InArSind Bergamo ha invitato ad esprimere eventuali dubbi e/o richieste di approfondimento sull'apposito modulo di contatto messo a disposizione nel sito internet dell'associazione.

Ing. iunior Michela Bendotti – libera professionista e consulente assicurativo